



Milano, 15 Giugno 2026
CIRCOLARE 142-2026

OGGETTO: Tracciabilità dei rifiuti e irregolarità del FIR - Cassazione riafferma il principio del concorso nell'illecito amministrativo

Si informa che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15605/2026 della Seconda Sezione Civile, ha fornito un importante **chiarimento sul regime delle responsabilità** legato alla compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (**FIR**). I giudici di legittimità hanno respinto le interpretazioni restrittive dei giudici di merito, confermando che le violazioni sulla tracciabilità dei flussi ambientali richiamano in causa l'intera filiera esecutiva in base al principio del concorso di persone, senza che la qualifica professionale o la subordinazione aziendale possano operare come scriminanti automatiche.

1. La ricostruzione del caso: dal controllo su strada al ricorso in legittimità

La vicenda giudiziaria trae origine da un accertamento sul territorio in cui "la Polizia stradale di Bologna nell'effettuare un controllo a campione aveva rilevato che il Santaniello in qualità di conducente del mezzo trasportava rifiuti non pericolosi in presenza di un formulario contenente dati incompleti o inesatti". Tali carenze documentali erano state giudicate dagli organi di controllo come "inidonei a consentire la ricostruzione delle informazioni dovute per legge".

A seguito di ciò, la Città Metropolitana di Firenze aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione 1933/2019, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.114,50. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Firenze avevano accolto l'opposizione del conducente. I giudici di merito avevano ritenuto che la sanzione non potesse applicarsi al materiale esecutore, "essere questi mero trasportatore e non titolare dell'impresa".

In particolare, la Corte d'Appello toscana aveva escluso il lavoratore sostenendo che la disciplina sui rifiuti coinvolgesse i soggetti solo "secondo le rispettive qualifiche professionali, tra i quali all'evidenza non può essere ricompreso il singolo conducente trasportatore che non ha alcun profilo né di professionalità né di stabilità", presumendo che il termine "trasportatore" si riferisse unicamente "all'ente o alla impresa che svolge tale attività in continuità ed in modo professionale".

2. La Cassazione rimette al centro il "chiunque" dell'articolo 258 TUA

DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it

La **Suprema Corte** ha ribaltato integralmente questa impostazione, **accogliendo il ricorso** della pubblica amministrazione e censurando la decisione di merito. I giudici della Cassazione hanno *ricordato che l'art. 258, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 punisce con una sanzione pecuniaria "chiunque" effettui un trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o indicando in esso elementi incompleti o inesatti.*

Il cuore del provvedimento risiede nel fatto che gli obblighi di tracciabilità non possono essere delegati o diluiti all'interno delle dinamiche aziendali. La Corte ha infatti richiamato un principio cardine della giurisprudenza di legittimità: *"In tema di trasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto, l'omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti..."*

Il fondamento di questo rigore risiede nell'applicazione dell'articolo 5 della Legge 689/1981, il quale stabilisce che **la sanzione amministrativa si applica non solo all'autore principale, ma a chiunque fornisca un contributo causale alla violazione.** La Cassazione ha chiarito che l'omissione o la falsata compilazione elude il rigore di una norma nata per garantire "non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti".

3. Le conseguenze operative per la filiera del trasporto

Cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, l'ordinanza n. 15605/2026 lancia un monito rigoroso alle aziende e agli operatori del settore. I giudici fiorentini avevano errato nell'escludere la responsabilità del conducente sulla base del fatto che *"laddove si parlava di trasportatore si parlava dell'ente o della impresa che svolge tale attività in continuità ed in modo professionale"*.

Al contrario, **per la Cassazione, la mancanza di una qualifica apicale o la natura subordinata del rapporto di lavoro non escludono il dovere di diligenza nella verifica dei documenti di viaggio.** Se il FIR presenta lacune, l'illecito si estende a tutti i soggetti che cooperano materialmente al trasporto, rendendo indispensabile l'adozione di rigidi protocolli di controllo aziendali prima che il mezzo si metta in strada.

La Segreteria rimane a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.

DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it

Quadro di sintesi delle responsabilità (dopo l'orientamento della Cassazione)

Soggetto della filiera	Fonte dell'obbligo (TUA)	Natura della responsabilità	Effetto pratico e sanzionatorio
Produttore / Detentore	Art. 193 Art. 188	Diretta e co-principale insieme al trasportatore.	"Soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario"; risponde in concorso per omissioni o errori.
Impresa di Trasporto	Art. 193 Art. 212	Diretta e solidale come titolare dell'attività professionale.	Risponde legalmente delle violazioni documentali accertate durante il servizio logistico.
Esecutore materiale / Conducente	Art. 193 Art. 258, c. 4	In concorso (ex Art. 5 L. 689/81) se fornisce un contributo causale.	Rischia il coinvolgimento nella sanzione; la carenza di qualifica aziendale o di stabilità non esonera dalla colpa.

DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it